



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Pipponzi , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

[REDACTED]. (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico

- RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - SEDE DI BRESCIA (C.F. 13756881002) in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in [REDACTED]

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in [REDACTED]

- RESISTENTE

Oggetto: opposizione a comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il presente ricorso, depositato in data 21 novembre 2022, la società [REDACTED] ha proposto tempestiva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale dall'Agazia delle



Entrate Riscossione di Brescia per l'omesso pagamento dell'importo di euro 156.807, 96 di cui all'avviso di addebito emesso dall'INPS n. [REDACTED] [REDACTED] notificato in data 15.05.2022, avente ad oggetto la riscossione di contributi previdenziali asseritamente dovuti dalla società per il periodo 01.01.2015-24.07.2018.

Parte ricorrente ha evidenziato che il predetto avviso di addebito, peraltro illegittimamente emesso nelle more del giudizio di accertamento negativo promosso avverso le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 30.09.2020, era stato a sua volta impugnato e la esecutività dell'atto era stata sospesa dal giudice designato sino alla udienza di discussione. Lamentava, quindi, la illegittimità del comportamento delle parti convenute.

Entrambi i convenuti si sono costituiti tempestivamente in giudizio dando atto dell'intervenuto annullamento (e conseguente sgravio) dell'avviso di addebito in questione e formulato richiesta di cessazione della materia del contendere cui, nel corso dell'odierna udienza, parte ricorrente si è associata.

La [REDACTED] e l' ADER di Brescia sono concordi nel ritenere opportuna la compensazione integrale delle spese di lite fra di loro in quanto la disposta sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato doveva essere notificata a cura di parte ricorrente che l'aveva omessa.

Per quanto riguarda, invece, l'INPS le parti hanno dibattuto la questione in udienza ritenendo l'INPS, diversamente dalla parte ricorrente, che fosse opportuno compensarle in quanto il ricorso "risulta essere stato notificato all'INPS in data 23.1.2023, mentre l'annullamento in autotutela è stato effettuato e comunicato alla società ricorrente tramite cassetto aziendale in data 25.11.2022".

Al riguardo questo Giudice osserva che il ricorso è stato depositato in Cancelleria il 21 novembre 2022 e l'annullamento dell'avviso di addebito è comunque intervenuto in epoca successiva, circostanza quest'ultima che ha imposto alla parte ricorrente di agire in giudizio per paralizzare gli effetti evidentemente pregiudizievoli della comunicazione ricevuta.

A ciò deve aggiungersi che, come esattamente evidenziato dalla parte ricorrente, l'avviso di addebito era stato tempestivamente impugnato con ricorso depositato in data 23 giugno 2022 e di conseguenza l'INPS era già a conoscenza, anche prima del deposito del presente ricorso, dell'errore formale che ne ha determinato l'annullamento. Sicché è il comportamento dell'INPS che ha costretto la parte ricorrente a difendersi in due successivi giudizi a fronte di un errore a cui ha posto rimedio solo nelle more del presente giudizio.

In conclusione alla luce della virtuale soccombenza dell'INPS le spese sostenute dalla parte ricorrente vanno poste a suo carico. Esse si liquidano nella misura specificata in dispositivo.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere;

compensa integralmente le spese di lite fra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione convenuta;

condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00 oltre IVA Cpa e spese generali al 15%, oltre CU versato.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 23/02/2023

il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Pipponzi